

suddetto, per l'anno 1932, nella misura del 7.25%.

In tale stato di cose è intervenuto il R.D.L. 22 ottobre 1932, che fissa al 6.50% il saggio d'interesse da adottarsi dallo Stato nella determinazione delle annualità relative a qualsiasi contributo statale.

Tale R.D. Legge stabilisce:

a) che il tasso anzidetto e le eventuali provviste successive variazioni, sono applicabili per la determinazione delle annualità che vengono liquidate dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso, e, rispettivamente dopo l'entrata in vigore di successivi decreti di modifica;

b) che restano fermo le misure di tutte le annualità liquidate in precedenza, e continueranno ad avere vigore le clausole e le condizioni contenute in atti già stipulati ed approvati, anche se non conformi al Decreto stesso;

c) che l'entrata in vigore del R.D. stesso è fissata al 1. novembre 1932.

In base a tali citate disposizioni occorre esaminare i provvedimenti ministeriali, con i quali sono state ridotte, in applicazione del tasso di interesse del 6.50% le suddette annualità statali liquidate ed acquistate dall'Istituto anteriormente